

*Articolo 5*

Il prezzo minimo di vendita, per 100 kg di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

*Articolo 6*

L'AIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 5. L'AIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

*Articolo 7*

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 30 novembre 1993.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

*Articolo 8*

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 ECU/100 kg.

*Articolo 9*

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nel quadro della presente gara è stabilito in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*